STATUTO

Comitato PFAS Action

Allegato A all'Atto Costitutivo —

Art. 1 — Denominazione, sede e natura

Ai sensi degli artt. 39 e seguenti del codice civile è costituito il **Comitato PFAS Action**, di seguito denominato "il Comitato".

Il Comitato ha sede in Milano, via Carlo Imbonati 23 , CAP 20159

Il Comitato è un ente di fatto privo di personalità giuridica, senza scopo di lucro, costituito per il perseguimento di uno scopo di pubblico interesse e di utilità sociale.

Art. 2 — Scopo e attività

Il Comitato ha lo scopo di promuovere, sostenere e coordinare le iniziative finalizzate a ottenere il riconoscimento dei diritti e il risarcimento dei danni subiti dalle persone fisiche esposte alla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle province di Vicenza, Padova e Verona, riconducibile all'attività dello stabilimento Miteni di Trissino (VI) e dei soggetti ad esso collegati, in applicazione del principio "chi inquina paga" e a tutela del diritto alla salute garantito dall'art. 32 e della tutela ambientale garantito dall'art. 9 della Costituzione.

A tale fine il Comitato svolge, in via non esclusiva, le seguenti attività:

a) informazione e sensibilizzazione della popolazione nelle aree contaminate circa i propri diritti e le iniziative di tutela disponibili;

b) raccolta e organizzazione della documentazione relativa all'esposizione ai PFAS e ai danni subiti dai soggetti interessati;

c) selezione e supporto ai ricorrenti individuali che promuoveranno l'azione giudiziaria collettiva;

d) coordinamento con le associazioni scientifiche, ambientali e sindacali impegnate nella tutela delle vittime della contaminazione;

e) raccolta e gestione trasparente delle risorse economiche necessarie a sostenere le spese dell'iniziativa;

f) attività di comunicazione pubblica, organizzazione di eventi e predisposizione di materiali divulgativi;

g) ogni altra attività strumentale o accessoria al raggiungimento dello scopo.

Il Comitato non ha scopo di lucro. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi o riserve ai promotori, agli organizzatori o ai componenti a qualsiasi titolo.

Art. 3 — Promotori, organizzatori e oblatori

Sono **promotori** del Comitato i soggetti firmatari dell'atto costitutivo. I promotori hanno la responsabilità dell'iniziativa e partecipano all'Adunanza dei Promotori di cui all'art. 5.

Sono **organizzatori** i soggetti — coincidenti o meno con i promotori — incaricati di gestire i fondi raccolti e di impiegarli per il raggiungimento dello scopo. Ai sensi dell'art. 40 c.c., gli organizzatori rispondono personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo dichiarato.

Sono **oblatori** o sottoscrittori i soggetti che effettuano versamenti o donazioni a favore del Comitato senza acquisire la qualità di promotori. Gli oblatori non fanno parte del Comitato e non partecipano all'Adunanza dei Promotori.

Nuovi promotori possono essere ammessi con delibera dell'Adunanza dei Promotori, assunta all'unanimità.

Art. 4 — Organi

Sono organi del Comitato:

a) l'Adunanza dei Promotori;

b) il Presidente;

c) il Tesoriere.

Art. 5 — Adunanza dei Promotori

L'Adunanza dei Promotori è composta da tutti i promotori del Comitato.

È convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti. Le riunioni possono tenersi in presenza o in videoconferenza. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta — anche a mezzo posta elettronica — con almeno cinque giorni di preavviso, salvo urgenza.

L'Adunanza delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui lo Statuto richieda una maggioranza qualificata.

Richiedono il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti le delibere aventi ad oggetto: modifica dello Statuto, ammissione di nuovi promotori, scioglimento del Comitato, devoluzione del patrimonio residuo.

Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Tesoriere, conservato agli atti del Comitato.

L'Adunanza dei Promotori delibera in via esclusiva su:

- approvazione e modifica del programma delle attività;
- approvazione del rendiconto finanziario;
- nomina e revoca del Presidente e del Tesoriere;
- ammissione di nuovi promotori;
- assunzione di obbligazioni economiche rilevanti;
- scioglimento del Comitato e devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 6 — Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte a terzi e in giudizio, ai sensi dell'art. 41 c.c.

Cura l'esecuzione delle delibere dell'Adunanza dei Promotori, coordina le attività del Comitato e ne gestisce i rapporti istituzionali e comunicativi.

Per gli atti di ordinaria amministrazione il Presidente agisce autonomamente. Per gli atti di straordinaria amministrazione — in particolare per l'assunzione di obbligazioni finanziarie che eccedano il limite di € 200,00 stabilito dall'Adunanza — il Presidente necessita di preventiva autorizzazione dell'Adunanza dei Promotori.

Il Presidente è nominato dall'Adunanza dei Promotori, dura in carica fino allo scioglimento del Comitato salvo revoca, e può essere sostituito con delibera dell'Adunanza a maggioranza qualificata.

Art. 7 — Tesoriere

Il Tesoriere gestisce il conto corrente del Comitato, tiene la contabilità, controlla le entrate e le uscite e predispone il rendiconto finanziario.

Art. 13 — Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni degli artt. 39-42 del codice civile e, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile in materia di associazioni non riconosciute.

Il presente Statuto può essere modificato con delibera dell'Adunanza dei Promotori assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, ad eccezione della clausola di devoluzione di cui all'art. 12 e dello scopo di cui all'art. 2, che sono immodificabili.